

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

## XXI.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1880

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAIANI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del disegno di legge riguardante l'ordinamento dell'arma dei carabinieri — Intorno alla dizione dell'articolo 3 parla il deputato Ercole — Il deputato Morana propone una nuova formola di detto articolo — Il ministro della guerra dà spiegazioni al deputato Morana, e respinge l'emendamento da esso proposto — Il deputato Morana parla per fatto personale — Il ministro dell'interno si oppone all'emendamento del deputato Morana — Il deputato Lacava chiede che l'articolo proposto dal deputato Morana venga rimandato alla Commissione — Il deputato Nicotera svolge varie considerazioni — Il ministro della guerra risponde — Il deputato Arnulfi propone la questione pregiudiziale — Risposta del ministro dell'interno ai vari oratori — Il deputato Filì Astolfone parla in favore della proposta del deputato Morana — Per un richiamo al regolamento parla il deputato Ercole — Risposta del Presidente — Il relatore La Porta aggiunge altre considerazioni — Il Presidente dà lettura di un ordine del giorno Nicotera-Morana-Lacava — Il deputato Morana ritira la primitiva sua proposta — L'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal ministro è dalla Camera approvato — È pure approvata la soppressione dell'articolo 3 — Il Presidente dà lettura dell'articolo 4, che diventa articolo 3 — Sul proposito degli arruolamenti parla il deputato Compans, cui risponde il ministro della guerra ed il relatore La Porta — Su proposta del deputato Ricotti la discussione viene rimandata a domani — Il deputato Umàna propone che dopo questo vengano discussi due altri disegni di legge — Il Presidente fa osservare che potrà trattarsi di ciò quando sarà terminata la presente discussione.*

La seduta ha principio alle ore 10 5 antimeridiane.

Il segretario Solidati legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì 8 marzo 1880, il quale è approvato senza discussione.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge pel riordinamento dell'arma dei carabinieri reali.

Leggo l'articolo 3 :

« L'arma dei carabinieri reali dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda l'organizzazione, il personale, la disciplina ed il materiale: dal Ministero dell'interno e dai capi degli scompartimenti politico-amministrativi per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico ed il servizio di si-

curezza: dal Ministero di grazia e giustizia per il servizio di polizia giudiziaria. »

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Io mi era iscritto per parlare su questo articolo, perchè mi pareva incompleto. Ma nella tornata di lunedì, la Commissione, per bocca dell'onorevole relatore, ed il ministro dell'interno, dichiararono che ad unanimità ne proponevano la soppressione. Quindi, se la Camera approva questa proposta, io non ho più nulla da dire. Se però si credesse di discutere il merito di quest'articolo, io pregherei l'onorevole presidente di mantenermi il diritto a parlare per fare alcune considerazioni.

Veramente, dal momento che il Ministero e la Commissione ci fanno osservare, che le disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 1861, al capitolo 6 e agli articoli 62, 63, 64 e seguenti, sulle relazioni dell'arma dei carabinieri reali colle autorità civili e militari, come ogni altra legge analoga, non sono per nulla mutate, evidentemente

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

questo articolo non ha più ragione di essere, perchè la legge che discutiamo si occupa essenzialmente del riordinamento dei carabinieri, e non comprende...

**NICOTERA.** Domando di parlare.

**ERCOLE...** il servizio e le relazioni loro con quelle autorità. Quindi, ripeto, che, se il Ministero e la Commissione mantengono la soppressione, io rinuncio a parlare su questo articolo. Se poi la Camera entra in un altr'ordine d'idee, e lo vuole discutere, allora parlerò. Io non voglio essere più realista del Re. La Commissione ed il Ministero rinnovino adunque le loro dichiarazioni fatte nella tornata di lunedì, e così io non avrò più nulla da osservare; è fuori di dubbio per me che l'articolo come è stato redatto è incompleto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

**MORANA.** L'onorevole Ercole conchiude col non fare nessuna proposta, perchè non vuole essere più realista del Re. Per parte mia io seguo un ordine d'idee affatto contrario; poichè ritengo che l'articolo 3 sia indispensabile, e credo che debba essere iscritto nella legge sia sotto questa forma, sia sotto una forma diversa; su ciò farò dopo qualche osservazione alla Camera.

L'argomento di molti, per sostenere la soppressione dell'articolo 3 del progetto di legge, è il seguente. Si dice: che bisogno c'è dell'articolo terzo quando c'è un decreto-legge del 1861, il quale fissa le attribuzioni e le dipendenze dell'arma dei reali carabinieri? Ora io dico che appunto perchè c'è un decreto-legge del 1861, il quale non è rispettato nè dal regolamento che lo segue, nè dalla pratica applicazione, appunto dico, per questo, ci vuole un articolo speciale nella nuova legge onde si determinino i fatti, e si rimettano le dipendenze nel vero stato, in cui debbono trovarsi. Ma prima di tutto farò una semplice osservazione. Si è detto che si deve sopprimere l'articolo 3 per l'esistenza di questo decreto-legge fatto al tempo dei pieni poteri.

Ma tanto valeva allora che non si fosse aggiunto nell'articolo 2 l'inciso che vi si è aggiunto, cioè che il ministro della guerra procede d'accordo col ministro dell'interno nella designazione degli ufficiali, nella destinazione dei riparti, nelle collocazioni delle stazioni, giacchè senza andarli a cercare fuori della legge, nell'articolo 62 di questo decreto-legge esiste precisamente la disposizione medesima, là dove si dice: « Il corpo dei carabinieri reali dipende dal ministro della guerra per ciò che riguarda l'organizzazione, il personale, la disciplina il materiale, ed il suo riparto. Per quest'ultimo oggetto e

per la destinazione degli ufficiali il ministro della guerra opera sempre previo concerto col ministro dell'interno. »

Se ciò era già nella legge e ciò non ostante si è venuto ad includerlo nell'articolo 2 dell'attuale disegno di legge, articolo che abbiamo approvato, io non biasimo l'inclusione, appunto perchè l'articolo 62 del decreto 24 gennaio 1861, come molti altri, è stato alterato dal successivo regolamento.

Diffatti che cosa dice il regolamento all'articolo 111? Dice così:

« Il corpo dei carabinieri reali dipende dal ministro della guerra per tutto ciò che riflette l'organizzazione, il personale, la disciplina, il materiale, la circoscrizione, il collocamento, ed il movimento delle stazioni. » Qui finisce l'articolo; seguono sei puntini ed una nota al piè della pagina, nella quale è detto: « per questi ultimi oggetti e per la destinazione degli ufficiali il ministro della guerra opera di concerto con quello dell'interno. (Articolo 42 del regio decreto del gennaio 1861) »

Ma, domando io, se l'articolo del regolamento doveva alterare quella disposizione? La doveva invece portare integra, la doveva portare quale era scritta nella legge per non mostrare con questa nuova locuzione dell'articolo del regolamento che qualche cosa pure si voleva innovare.

Io mi sono preso la pena di mettere a riscontro gli articoli della legge cogli articoli del regolamento, e da questo confronto ho potuto dedurre la tendenza costante che si ha e che si ha avuto di voler violare le precise disposizioni che sono nel decreto-legge del 1861; di violarli anzi in forma autentica ed ufficiale, giacchè gli articoli del regolamento non dicono sempre la stessa cosa di quelli della legge, o la dicono in modo affatto differente.

La conseguenza di questo stato di cose nella vita giornaliera è questa, che le due polizie, quella affidata all'arma dei carabinieri reali e quella affidata alle autorità politiche non vanno di accordo, non si possono intendere, non hanno un obiettivo comune, e si elidono con danno gravissimo del servizio pubblico al quale dovrebbero intendere. Chè questo attrito continuo nelle provincie esista nessuno saprebbe negare, e del resto non è passata occasione in cui non sia stato affermato ciò, e fuori e qualche volta anche dentro quest'Aula.

Ma io ho assunto l'impegno di dimostrare come questa tendenza non solo sia nell'animo di coloro che debbono dare esecuzione alla legge, sottoponendosi alle prescrizioni di essa senza interpretazioni di sorta, ma che questa tendenza risulta dalla lettura del regolamento. E lo dimostrerò.

Per esempio l'articolo 63 della legge dice: « Il

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

detto corpo dipende dal Ministero dell'interno e dai capi degli scompartimenti politico-amministrativi, per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico e il servizio di sicurezza. »

Andiamo al regolamento e troviamo che l'articolo 114 che si riferisce al suddetto dice:

« Per tutto ciò riguarda la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico e la polizia giudiziaria, il corpo dipende dal Ministero dell'interno, dal quale emanano gli ordini, ed al quale esso deve rendere conto del servizio mensile, del servizio ordinario delle brigate, di quello fatto per richiesta delle autorità e di tutti gli arresti, delle traduzioni di brigata in brigata, delle scorte di danaro nazionale, dei corrieri delle poste, della vigilanza sui vagabondi ed altre persone sospette, e di tutti gli attentati commessi contro la sicurezza delle persone, contro le autorità, e finalmente della vigilanza e dell'esecuzione delle sentenze dei tribunali. »

Come vede la Camera, qui si è saltato di pianta l'inciso che pure forma la parte sostanziale dell'articolo, che tronca dirò la testa al toro, e mostra come i carabinieri abbiano dipendenza assoluta nell'esercizio delle loro funzioni inerenti alla pubblica sicurezza dalle autorità politiche degli scompartimenti.

Si sono saltate le parole: « dai capi degli scompartimenti politico-amministrativi. »

E che cosa ne avviene ?

Ne avviene nella pratica che quel che è nella legge, non è nel regolamento, ed il carabiniere conoscendo più specialmente il regolamento inclina a rispettare di preferenza l'articolo 114 del medesimo, trascurando la disposizione dell'articolo 64 della legge, d'onde nasce la confusione e il disordine.

Così parimente noi abbiamo un articolo 70 del decreto-legge, il quale dice:

« Quando le autorità suddette (parla delle autorità politico-amministrative), avranno dato le loro richieste, non potranno più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni MILITARI (marco la parola *militari*), che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai carabinieri, i quali sono incaricati, sotto la propria responsabilità, di dirigere *TALI* operazioni e di curarne il successo. Le autorità politiche, ecc. »

Ora andiamo al regolamento e troviamo che si è trasformato interamente il senso della disposizione con la soppressione di due sole parole. L'articolo 122 del regolamento dice infatti così:

« Quando le autorità hanno dato le loro richieste non possono più in alcun modo mischiarsi nelle operazioni che per la loro esecuzione fossero ordi-

nate dai carabinieri, i quali sono responsabili delle operazioni e del successo. »

Si sono tolte, come ognuno vede, la parola *militari* e la parola *tali*, e con la soppressione di queste due parole si è mutato veramente la fisionomia, il senso letterale dell'articolo.

Di fatti, io posso benissimo consentire, in base ad un articolo del regolamento di disciplina militare, che le operazioni aventi un carattere militare debbano essere compiute dai militari, i quali assumono sopra di sé la responsabilità dell'esecuzione dell'ordine ricevuto; ma non posso comprendere che dovendo fare un'operazione di polizia, i carabinieri dicano al questore, o all'ispettore, o al delegato: ella signor questore, signor ispettore, signor delegato, non ci ha più nulla da fare, e vada in pace. Ella ci ha fatto la richiesta, e adesso spetta a noi di incaricarci dell'esecuzione, quantunque il mandato conferitoci implichi semplicemente e puramente un'operazione di polizia.

Se questo si dicesse in nome dell'articolo 122 del regolamento, io capisco che qualcuno potrebbe obiettare che esiste l'articolo 70 del decreto-legge e che la questione si riduce a farlo rispettare. Ma non è meno vero che in presenza di due articoli, dei quali l'uno parla in una maniera, e l'altro in un'altra, succede il cozzo degli interessi, dell'amor proprio e delle diverse rivalità; e nessuno si crede in dovere di concorrere con tutto il suo zelo, con tutto il necessario vigore all'esecuzione della legge. Potrei dire di più: c'è un articolo 64, col quale il decreto regio dà facoltà a taluni prefetti (non a tutti) di potere straordinariamente convocare le stazioni, fuori dell'ambito della loro circoscrizione; ma ce n'è un'altra nella stessa legge, l'articolo 72, che pare faccia contrasto con questo; e c'è poi l'articolo 124 del regolamento che si esprime in un terzo modo differente a proposito di tale concentramento straordinario, per cui nasce la confusione!

Ho voluto dir tutto ciò per dedurne, che sgraziatamente nel servizio di polizia c'è una forza, la quale tende a disgregare l'effetto che si vorrebbe produrre; e da essa origina il continuo attrito che si ha fra la polizia propriamente detta ed i carabinieri. Ora per eliminare questi inconvenienti, credo sia necessario, anzi indispensabile, di far sentire a tutti, che in fatto di servizio di sicurezza pubblica, non comanda altra autorità all'infuori del ministro dell'interno; e ciò tanto se il servizio debba esser prestato dai carabinieri, quanto se debba esser prestato da qualunque altra forza armata del paese. Perciocchè quando un servizio è prestato da una forza armata qualsiasi, questa forza non può sfuggire alla mano del ministro dell'interno, nè deve esser rego-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

lata esclusivamente dal ministro della guerra, o dai suoi dipendenti. Quando qualche cosa avviene, per cui a rinforzo del personale incaricato della pubblica sicurezza si ha bisogno di chiamare altra forza armata, succede spesso un conflitto, avvegnachè si voglia dai comandanti militari sapere che cosa si abbia a fare prima di concedere la forza armata, e si credano arbitri di giudicare se la forza sia sufficiente o esuberante: nè è raro il caso di domande tendenti a conoscere l'entità ed il merito del servizio che si vuol compiere.

Questo è succeduto, e se è succeduto pel passato non deve succedere per l'avvenire. Tutti i servizi inerenti alla sicurezza ed alla esistenza dello Stato sono dipendenti dal ministro dell'interno, ed egli nell'esercizio di questo suo diritto non deve riconoscere altra responsabilità che la propria, altro consiglio che quello della propria mente e della propria coscienza.

Ora, poichè si presenta con questa legge l'occasione di poter mostrare che i carabinieri debbono rientrare alla dipendenza assoluta, esclusiva del ministro dell'interno, in ciò che ha rapporto colla esecuzione del loro mandato, bene inteso, non in ciò che può essere attinente alle loro qualità militari, io credo che noi dobbiamo cogliere l'occasione per esprimerci chiaramente; e che quindi l'articolo 3 debba essere compreso nella legge, anche perchè in questa discussione, che noi abbiamo fatta, avremo potuto stabilire che tutti i corpi armati, se impiegati in servizi inerenti alla pubblica sicurezza, non debbano riconoscere altra autorità che quella del ministro dell'interno, nell'adempimento del mandato di polizia loro affidato.

Però siccome pare anche a me che l'articolo 3 come è concepito possa far nascere dei dubbi, anzi che questi dubbi siano anche nell'animo dell'onorevole ministro dell'interno, io mi permetto di proporre alla Camera un'altra formola.

Prego la Camera di volerla mandare alla Commissione che ha studiato il disegno di legge, affinché essa, presi gli accordi col ministro dell'interno, o la modifichi, o l'accetti se la crede buona.

È desiderabile che la Commissione concorra assieme a coloro, i quali vogliono tutelate le prerogative del Ministero dell'interno, ad introdurre nella legge, che stiamo discutendo, un articolo, il quale fissi assolutamente, in modo indiscutibile le dipendenze affinché non avvengano nell'avvenire nuovi e funesti contrasti ed attriti, con scapito, lo ripeto, delle autorità dipendenti dal Ministero dell'interno e della riuscita dei servizi di pubblica sicurezza affidati ai corpi armati preposti alla tutela dell'ordine pubblico.

Detto ciò, ed avendo conchiuso il mio discorso do lettura dell'articolo 3 come io lo propongo:

« Articolo 3. L'arma dei reali carabinieri dipende dal ministro della guerra per tutto ciò che riguarda l'organizzazione del personale, la disciplina ed il materiale. Per tutto ciò che ha attinenza all'esercizio del proprio mandato, l'arma suddetta fa capo ed attinge gli ordini al solo Ministero dell'interno, ma dipende altresì dai capi degli compartimenti politico-amministrativi designati dal ministro per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico e il servizio di sicurezza.

« Nulla è innovato circa la dipendenza dei carabinieri reali dal Ministero di grazia e giustizia e dai funzionari dell'ordine giudiziario, nei casi designati e colle norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti attualmente in vigore. »

PRESIDENTE. Spetta all'onorevole ministro della guerra di parlare.

BONELLI, *ministro della guerra*. L'onorevole deputato Morana ha parlato in generale sull'articolo terzo e particolarmente circa l'impiego della forza pubblica, siano carabinieri, siano altri agenti, per servizio di pubblica sicurezza.

Alle generalità dell'articolo terzo io non rispondo pensando che risponderà forse il mio collega dell'interno. Vorrei fermarmi però sul punto che riguarda essenzialmente le operazioni di pubblica sicurezza che si convertono in operazioni militari, come alle volte succede.

L'onorevole deputato Morana ha cominciato per notare che vi sono attriti tra l'autorità politica e militare in ordine all'impiego dei carabinieri. Io sono dispiacente, ma non posso associarmi a questa sua dichiarazione. Al Ministero della guerra non risultano questi attriti; posso assicurare, per quanto ho veduto, che nel servizio non risultano.

Se non risultassero al Ministero della guerra e risultassero a quello dell'interno, anche quello della guerra ne sarebbe informato; ed io ho motivo perciò di supporre che nemmeno al Ministero dell'interno risulti che vi sieno questi attriti. Per parte dell'autorità militare, in ciò che riguarda la pubblica sicurezza ordinaria, essa non si ingerisce per niente.

Io debbo far qui un'osservazione: che certe volte le operazioni di pubblica sicurezza ordinate dalla autorità politica si convertono effettivamente in operazioni militari. Questo succede però di rado per i carabinieri.

Quando i carabinieri, per esempio, vanno attorno ad un casale in campagna per eseguire un arresto, anche quella è un'operazione militare dove spesso non interviene altra autorità tranne quella che co-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

manda i carabinieri. Anche quella è operazione militare, ma non dà luogo ad osservazione alcuna. Nessuno contesta che l'autorità è allora il carabiniere, è quello che dirige, nè ha da prender consiglio da altri.

E se in questo genere di operazioni si trova un delegato di pubblica sicurezza, qualche autorità politica, l'operazione non cessa d'essere militare. Ma se l'autorità di pubblica sicurezza presente ha qualche osservazione, qualche suggerimento da fare, non risulta che per questo fatto siano nati attriti, condizioni che abbiano disturbato quel servizio. Quelle sono operazioni ordinarie dei carabinieri che assumono il carattere di operazioni militari. Ma può essere che abbiano un carattere più grande, più importante di quello indicato; che non si tratti più di un semplice casale di campagna, ma che trattisi di qualche cosa che comprenda un quartiere di un villaggio; qualche cosa così. Ma la questione è la stessa; se non c'è autorità politica, il carabiniere ha di sua natura la responsabilità, essendo incaricato del modo di ottenere i risultati migliori.

Se ci è un'autorità politica presente, che sarà più spesso un delegato di pubblica sicurezza, se ha suggerimenti da dare, di regola non si respingono, non c'è motivo di respingerli, meno che contengano qualche cosa contraria all'operazione che si sta eseguendo. Dunque per i carabinieri ho detto tutto quel che volevo dire; che non mi pare cioè che sussistano questi attriti e queste circostanze che guastino l'andamento del servizio e l'armonia che deve essere tra l'autorità politica e l'autorità militare.

Ora devo considerare un momento altre operazioni di pubblica sicurezza. Alle volte pur troppo accade che in una città c'è un disordine di qualche importanza, alquanto esteso, per cui l'autorità politica non si limita a valersi dei carabinieri, che dipendono da lei direttamente per questo servizio, ma ricorre all'autorità militare locale, al comandante del presidio, perchè tenga a disposizione di essa autorità politica anche una forza armata dell'esercito ordinario.

In questi casi (sono poi anche rari) le operazioni, gli atti che si devono compiere possono tradursi effettivamente in un'operazione militare, che va condotta colle cautele, colle norme che si adottano per le altre operazioni di campagna, di guerra sebbene in una misura piccolissima; ma operazioni che hanno lo stesso spirito in queste circostanze. La massima che si ritiene dall'autorità militare, e nella quale è sempre convenuta anche l'autorità politica è questa; che quando si viene all'atto di adoperare la truppa realmente per uno di questi fatti, che assumono

evidentemente il carattere di operazione militare, allora non è più l'autorità politica che dirige, ma il comandante della truppa; una volta che gli hanno detto, bisogna far questo, havvi questo scopo da ottenere, egli l'ottiene con quegli stessi provvedimenti come se si trattasse di un'altra operazione militare.

Ciò non toglie però, anche in questi casi che, se è presente un'autorità politica, e che dia qualche suggerimento, di questo si tenga conto se è buono; ma se non è buono non se ne tenga calcolo.

L'essenziale si è che queste operazioni, le quali hanno un carattere militare, succedano colle regole militari, colle avvertenze che la esperienza militare insegna. Io vorrei porre la questione dell'impiego delle truppe nelle operazioni di sicurezza pubblica su questo terreno, che fosse accettata così, perchè è indispensabile che così sia; non si potrebbe pretendere che, quando intervengono delle numerose truppe per operazioni di pubblica sicurezza, fosse un'autorità politica che dicesse tutto quello che si ha da fare; si può prevedere che in tal caso l'operazione potrebbe avere degli inconvenienti gravi, e non riuscire al suo scopo.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Morana nel suo fatto personale?

**MORANA.** Io non posso...

**PRESIDENTE.** Allora la prego di restringersi al fatto personale.

**MORANA.** Io non posso restare sotto questa specie di smentita che ha voluto darmi l'onorevole ministro della guerra... (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore*)

Abbiano pazienza: mi lascino parlare: non ho bisogno di procuratori.

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**MORANA.** Non posso restare sotto l'impressione degli apprezzamenti che egli ha voluto fare sulle mie parole. Se l'onorevole ministro non sa dei continui attriti che succedono, specialmente tutte le volte in cui si ricorre a servizi straordinari di pubblica sicurezza da compiersi dalla truppa, me ne duole per lui, ma io non posso...

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Al Ministero non sono giunte queste lagnanze; non vi è niente di questo.

**MORANA.** Io non posso aggiungere altro, se non che ho la certezza che questi attriti ci sono: se l'onorevole ministro della guerra li ignora, significa che è servito molto male, niente più, niente meno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Chiedo di parlare.

**MORANA.** In quanto poi all'osservazione che ci sono dei servizi che debbono essere affidati al potere militare, l'ho riconosciuto io per primo. Io ho detto solamente che, quantunque il regolamento di disciplina non sia ancora una legge (non so in forza

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

di che cosa abbia la forza di legge), pure io m'inchino davanti ad esso per la ragione logica, non per l'autorità di legge che quel regolamento non ha e la logica mi dice che quando ci sono dei servizi di pubblica sicurezza i quali pigliano in una qualche guisa la forma, come diceva l'onorevole ministro della guerra, di un'operazione di guerra, in embrione, questi servizi debbono farsi sotto la responsabilità dell'autorità militare; ma io limito queste attribuzioni dell'autorità militare al momento in cui l'azione militare assume una forma propria e s'estrinseca.

Capisco che quando il prefetto dice ad un comandante militare: signor comandante, ho bisogno che la vostra compagnia, che il vostro battaglione, esca in piazza, il comandante deve assumere la condotta dell'operazione, la quale partecipa del carattere di polizia e del carattere d'operazione militare; ma quando il prefetto, che ha in mano le fila della polizia, che riceve istruzioni dal Ministero dell'interno, ed ha la responsabilità del suo operato, crede nella sua coscienza di doversi premunire contro un fatto probabile, a fronte del quale si richiede una determinata forza...

**PRESIDENTE.** Onorevole Morana, questo non è un fatto personale.

**MORANA.** Abbia pazienza.

Non comprendo che in tal caso venga l'autorità militare a porre dei limiti alla domanda del prefetto. Ci sono dei fatti che sebbene appartengano in certo modo alla sfera d'azione militare, possono essere interpretati anche da chi non è militare. Un funzionario civile che sa di doversi trovare in presenza d'un movimento che sarà probabilmente consumato da cento, da mille o da dieci mila uomini, può facilmente giudicare di qual forza gli sia d'uopo. Quindi restando fermo quel che ho detto, intorno alla condotta delle operazioni militari nel tempo in cui l'azione si estrinseca, non può mettersi in questione che chi ha la responsabilità di mantenere l'ordine, deve avere il diritto di provvedere, coprendo la propria responsabilità nel modo che crede migliore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Tenterò di rimettere la questione sul suo vero terreno, dal quale mi pare che tenda a discostarsi.

Questa proposta di legge ha uno scopo limitato, molto concreto e preciso; essa ha per iscopo di facilitare gli arruolamenti e le rafferme nel corpo dei carabinieri: tanto è vero che le disposizioni del disegno presentato dal Governo, le quali furono poi variate, si limitavano a questi due soli punti e non più. Questo disegno di legge mira adunque, per

esprimersi in altri termini, ad ottenere che il corpo conservi costantemente al completo la sua forza, e che si componga dei migliori elementi. Rimarrà a vedersi, esaminando le varie disposizioni, se sia tale da far conseguire lo scopo.

Con intendimento certo ottimo la Commissione, e un po' anche il ministro dell'interno, entrarono in un altro argomento con l'articolo 3 e con una parte dell'articolo 2, parte veramente innocua, poichè non è altro che una ripetizione, la quale del resto non fa male a nessuno. Ce ne abbiamo molte di queste ripetizioni nelle nostre leggi.

Con l'articolo 3 si venne a toccare il grave e delicato argomento delle relazioni del corpo dei reali carabinieri con le autorità civili e militari dello Stato e a precisare...

**LA PORTA, relatore.** Domando di parlare.

**MINISTRO DELL'INTERNO...** gli uffici di questo corpo.

Ora, o signori, dopo aver meditato alquanto su quest'articolo, il Ministero e la Commissione convennero che si dovesse sopprimere. Non già perchè l'argomento non meriti tutto lo studio del Ministero, della Commissione e della Camera; ma perchè ci è sembrato che fosse troppo grave per poter essere discusso e risolto insieme a questo disegno di legge, il quale, come dissi, ha uno scopo concreto e limitato.

Io prego la Camera di tenere la questione sopra questo terreno.

Io non voglio contestare che ci sia qualche cosa, che ci siano anzi molte cose da fare intorno all'argomento accennato dall'onorevole Morana. Ma credo solamente che, per non rendere più complicata e più difficile la soluzione della questione che abbiamo davanti a noi, e che è la più urgente, si possa tenere in sospenso quest'argomento e rimandarlo ad occasione più opportuna, cioè alla discussione della legge sulla sicurezza pubblica.

Ecco qual è il mio pensiero e ne dirò alcune ragioni, o signori.

Prima di tutto non bisogna dimenticare che tocchiamo un argomento molto delicato. Si tratta di un corpo qualificato nella legge di sicurezza pubblica col titolo di forza armata, al quale è affidato in gran parte questo importantissimo servizio; è un corpo militare ad un tempo che adempie il servizio ed è soggetto alla legge militare, e al quale, come alle sue attribuzioni, si riferiscono moltissime disposizioni di legge.

Abbiamo il regolamento del 24 gennaio 1861, fatto dal Re in virtù dei pieni poteri che gli erano delegati; regolamento al quale fu in grandissima parte derogato colle leggi militari sanzionate in appresso.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

È inutile che io accenni tutti i punti nei quali questo regolamento fu derogato: ma anche per ragione delle parecchie deroghe che si fecero a questo regolamento, sarà necessaria una revisione, sarà necessario di regolare queste materie, e soprattutto d'impedire che il regolamento di cui ha parlato l'onorevole Morana venga più o meno in contraddizione col testo del decreto del 24 gennaio 1861, e delle altre nostre leggi.

Ma, oltre questo decreto, che è l'atto fondamentale per l'ordinamento del corpo dei carabinieri, ci sono altre leggi che si occupano di questa materia: abbiamo la legge di sicurezza pubblica, articoli 16 e 17, dove anche questa questione è toccata in modo che merita d'essere ancora esaminata e studiata; abbiamo il regolamento per l'esecuzione della legge di sicurezza pubblica, articolo 21; abbiamo gli articoli 37 e 57 del Codice di procedura penale; in questo furono introdotte variazioni per le quali il corpo è, in parte, anche alla dipendenza del Ministero della marina; abbiamo poi alcune disposizioni a tutela dell'autorità e del decoro del corpo, le quali sono veramente necessarie perchè i servizi vadano senza offendere il valore morale del corpo stesso. Per tutto ciò una legge fatta sinteticamente, come sarebbe quella che è contenuta nell'articolo 3, anzichè risolvere le questioni, anzichè chiarire le disposizioni delle leggi precedenti, verrebbe a complicarle o a far sorgere dei dubbi, oppure tornerebbe inutile. Ecco dunque come io metto la questione: io credo che sia sommamente difficile, in una materia come questa, il procedere per sintesi nel redigere e nello stabilire una disposizione di legge: la sintesi nella legislazione è sempre immensamente più difficile della analisi: quindi io credo che sia miglior partito rimandare la discussione di questo disegno di legge, o anche farne, se si vuole, una legge a parte, ma non ritardare l'approvazione delle disposizioni che sono più urgenti, come quelle che devono dare al corpo la forza che gli è necessaria e che tutti ammettono che gli manca; riservandosi di risolvere in appresso completamente la questione a cui ha fatto allusione l'onorevole Morana, sia, se si vuole, con una legge separata, sia in occasione della discussione della legge di sicurezza pubblica. Ecco come io metto la questione.

In questo intendimento io rinnovo la preghiera che ho rivolto alla Camera nell'ultima seduta, perchè voglia sopprimere questo articolo. Non già che io abbia difficoltà di esaminare la proposta dell'onorevole Morana, o un'altra proposta qualsiasi che venisse presentata; ne ho qui, sotto gli occhi, una molto lunga e molto elaborata dell'onorevole Ercole; ma la questione mi pare troppo dif-

ficile per risolverla adesso. Signori, tenete anche un po' conto delle condizioni in cui si trova il ministro dell'interno che ha tante cose a cui attendere. Volete proprio imporgli che esamini *hic et nunc*, in questa seduta o in una delle prossime sedute, una questione che nella sua coscienza egli crede molto difficile? Ci vuole anche un po' di misericordia pel ministro dell'interno (*Si ride*), e concedergli che questa discussione sia rimandata a quando potrà essere più a fondo esaminata e più sicuramente risolta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

LA PORTA, *relatore*. Cedo il mio turno per parlare dopo.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

LACAVA. Io avrei concepito, e direi, anche seguito il sistema dell'onorevole ministro dell'interno di rimandare la discussione dell'articolo 3 a un altro disegno di legge o anche al riordinamento della legge di pubblica sicurezza. Ma la Camera ricorderà che questo sistema non è stato seguito sin dall'articolo 1. Ricorderete che l'onorevole Ricotti ed altri proposero che gli articoli 1 e 2 fossero soppressi, poichè tanto l'uno, quanto l'altro si trovavano già nel decreto legge del 1861.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sono in analogia però col l'argomento che trattiamo.

LACAVA. Ed intanto si votarono questi due articoli dicendo che, non ostante che già si trovassero nel decreto-legge, era opportuno di ripeterli in questa legge di riordinamento dei carabinieri. Ma le ragioni dette or ora dall'onorevole ministro mi persuadono sempre più della necessità di porre in questa legge anche un articolo che riguardi le dipendenze dell'arma dei carabinieri verso le autorità superiori.

L'onorevole Morana poco fa vi faceva l'analisi delle differenze che passano fra il citato decreto del 1861 ed il regolamento; egli faceva...

MINISTRO DELL'INTERNO. E volete riformare adesso questa cosa?

LACAVA... ancora osservare come il regolamento dei carabinieri modifichi in molte parti la legge; e ci sono altre istruzioni ministeriali, altri decreti che hanno finito per modificare lo stesso decreto legge. Quindi è che noi ci troviamo in un vero laberinto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma se non è esatto!

LACAVA. Mi permetta, onorevole ministro dell'interno; quando furono discusse le modificazioni alla legge di pubblica sicurezza nel 1870, la Camera divisè quel disegno di legge in due parti; volle discutere i provvedimenti più urgenti per rinforzare

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

l'autorità di pubblica sicurezza, ma non volle discutere quella parte che riguardava i principii generali sull'ordinamento della pubblica sicurezza stessa. Orbene, sin d'allora, l'onorevole ministro dell'interno lo ricorderà, sin d'allora furono rilevati gli inconvenienti che si osservano nella pratica fra le due polizie, cioè fra l'arma dei reali carabinieri, le autorità politiche e di pubblica sicurezza. Quindi a me pare che sia necessario di ribadire con un articolo in questo disegno di legge, quali sono le attribuzioni che hanno i carabinieri, e quale è la dipendenza loro verso i diversi Ministeri a seconda delle diverse attribuzioni.

L'onorevole Morana accennava poco fa a degli inconvenienti che nella pratica si riscontrano; ma io non ho da ricordarli all'onorevole ministro dello interno, egli li sa; e pur troppo mi dispiace che l'onorevole ministro della guerra non abbia potuto scendere ai particolari del suo ufficio per accorgersene. Spesse volte gli attriti finiscono nelle prefetture, ma vengono i più gravi rivelati al Ministero, e quando arrivano al Ministero (e vi sono dei fatti che potrei citare), questi inconvenienti sono eliminati dall'accordo che esiste tra il ministro della guerra e quello dell'interno, i quali certamente non devono né possono fare una questione fra loro ad ogni momento. Questi inconvenienti però esistono, ed io faccio rilevare ancora alla Camera, che se i due ministri non arrivano a saperli in tempo, allora gli attriti si fanno molto più gravi di quello che potrebbero parere a prima vista, perchè quando i ministri non ne sono avvertiti in tempo, o per diverse circostanze non li sanno, le conseguenze potrebbero essere ancora più gravi.

Vi dirò pure che spesse volte si ritiene che dopo che l'arma dei carabinieri abbia ricevuta la richiesta dell'autorità di sicurezza per fare un dato servizio, l'autorità di pubblica sicurezza non debba più ingerirsi nel servizio di esecuzione.

Il regolamento qui è in contraddizione col decreto-legge, il quale nell'articolo 70 parla di sole operazioni militari; ora il servizio segreto di pubblica sicurezza è ben diverso dal servizio militare.

Quando le operazioni sono militari, va bene, deve l'arma dei carabinieri dirigerle ed eseguirle sotto la sua responsabilità; ma quando l'operazione è segreta, e direi di semplice pubblica sicurezza, è l'autorità di pubblica sicurezza che deve dirigerla; e badi l'onorevole ministro dell'interno che i carabinieri non sono autorità di pubblica sicurezza, ma ne sono agenti, quindi spetta agli ufficiali di pubblica sicurezza, che sono le autorità civili, la direzione del servizio; ma spesse volte avviene che si in-

terpreta l'articolo del decreto-legge ora in un modo, altre volte in un altro.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Ma no, c'è nella legge.

**LACAVA.** L'onorevole ministro dell'interno mi interrompe, ma potrei rispondergli: c'è nella legge, ma appunto perchè vi è nella legge spesse volte il regolamento vi fa un buco.

Convengo però col ministro dell'interno che un articolo così su due piedi non possa compilarci, e che debba richiedere tutta l'attenzione della Camera; ed è per questo che io mi associo alla proposta che ha fatto l'onorevole mio amico Morana, cioè che si rimandi alla Commissione l'articolo, onde la Commissione stessa, d'accordo col ministro dell'interno e con quello della guerra, possa redigerlo con ogni cura.

Per esempio, nello stesso articolo proposto dall'onorevole Morana io non potrei accettarlo in tutto come fu da lui compilato. C'è un punto nel quale non sono d'accordo con lui, quello cioè nel quale parla dei carabinieri alla dipendenza del Ministero della grazia e giustizia.

Io potrei accettare la prima e la seconda parte dell'articolo terzo, però altrimenti redatte ed espresse; ma non l'ultima che riguarda l'autorità del Ministero di giustizia sulla polizia giudiziaria, e su ciò mi permetto di richiamare un poco la vostra attenzione. Nell'articolo 3 è detto:

« L'arma dei carabinieri reali dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda l'organizzazione, il personale, la disciplina ed il materiale; dal Ministero dell'interno e dai capi degli compartimenti politico-amministrativi per tutto ciò riguarda l'ordine pubblico ed il servizio di sicurezza; dal Ministero di grazia e giustizia per il servizio di polizia giudiziaria. »

Ora, quest'ultima parte non solo non si trova nel decreto-legge, ma credo che sia in contraddizione anche con la legge dell'ordinamento giudiziario e con quella del Codice di procedura penale e collo stesso regolamento dei carabinieri, il quale alla sua volta è in contraddizione di quelle. Diffatti, volete vedere? Il regolamento dei carabinieri, non so donde abbia preso questa disposizione, è in contraddizione col Codice di procedura penale.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Se non c'era il Codice!

**LACAVA.** Ragione di più per determinarlo. Se non c'era il Codice attuale, vi erano le antiche procedure che disponevano lo stesso.

Sentite che cosa dice l'articolo 114 del citato regolamento:

« Per tutto ciò che riguarda la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico e la polizia giudiziaria



SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

(marcate) il corpo dipende dal Ministero dell'interno. »

È la prima volta che si sa che la polizia giudiziaria dipende dal Ministero dell'interno, mentre il Codice di procedura penale, articolo 57, dice che la polizia giudiziaria viene esercitata sotto la direzione e dipendenza del procuratore generale presso le Corti d'appello e del procuratore del Re presso i tribunali correzionali, dagli ufficiali e sottufficiali dei reali carabinieri, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza, dalle guardie campestri, ecc.

Dunque esiste una contraddizione fra l'articolo 114 del regolamento dei reali carabinieri e la legge fondamentale nostra, del Codice di procedura penale. Di più non è dal ministro di grazia e giustizia che dipendono i carabinieri per ciò che riguarda la polizia giudiziaria, ma è dagli agenti del Pubblico Ministero; e vi è molta differenza tra il ministro di grazia e giustizia e gli agenti del Pubblico Ministero: il ministro di giustizia non dirige propriamente la polizia giudiziaria, la quale si esplica da sè, per forza delle nostre leggi e del Codice di procedura penale.

Ecco perchè i carabinieri in questa parte della polizia giudiziaria hanno attribuzioni proprie, che vengono loro dal Codice di procedura penale, senza dipendere dal ministro dell'interno, e neppure da quello di grazia e giustizia, ma dai procuratori generali e dai procuratori del Re, i quali sono direttamente investiti dal Codice di procedura penale dell'esercizio e della direzione della polizia giudiziaria.

È questo si trova confermato anche dall'ordinamento giudiziario, dove è detto che la polizia giudiziaria è esercitata sotto la dipendenza diretta dei procuratori generali e dei procuratori del Re.

Ciò posto, è bene, adesso che abbiamo in discussione la legge sull'ordinamento dei reali carabinieri, che la Camera fermi questi principii generali della dipendenza dell'arma dei carabinieri, secondo le diverse e proprie attribuzioni, sia per eliminare le difficoltà di cui finora abbiamo discorso, sia per le differenze e contraddizioni che s'incontrano fra i diversi regolamenti e il decreto-legge, sia infine per mettere questa legge in armonia con la nostra procedura penale e con l'ordinamento giudiziario.

Quindi io mi associo alla proposta del mio amico Morana che, cioè, il suo articolo sia rinviato alla Commissione, affinchè d'accordo coi ministri dell'interno e della guerra, possa essere compilato a seconda di quei criteri che sono stati esposti finora e che possono sorgere ancora dalla discussione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

**NICOTERA.** Era da prevedersi che, discutendo questa legge prima delle riforme alla legge di pubblica sicurezza, ad ogni passo avremmo dovuto incontrare una difficoltà.

L'onorevole ministro dell'interno ha detto che si trattava unicamente di una legge, che avrebbe regolato gli arruolamenti e le rafferme. Ma, prima di entrare in questo importante argomento, bisognerebbe pensare a trovar modo di mantenere (non dirò di accrescere, sebbene secondo il mio concetto dovrebbe essere accresciuta) la forza dei carabinieri quale è; e prima ancora avremmo dovuto sapere un'altra cosa, cioè quali servizi, ed in quali luoghi, nel concetto dell'onorevole ministro dell'interno, debbano essere fatti dai carabinieri, o da un altro corpo. Non dirò quale. Ma disgraziatamente in Italia si segue un sistema non sempre logico, e quindi, pure discutendo ora la questione del riordinamento dell'arma dei carabinieri, ci si chiede di rimandare, a Dio sa quando, la legge sulla riforma del servizio intero della pubblica sicurezza!

Onorevole ministro della guerra, io non sono sospetto in quanto al concetto ed al rispetto che si deve al corpo dei carabinieri. Tutti sanno come io ritenga che il paese debba molto all'arma dei carabinieri; e che se realmente si vuole un servizio fatto bene, bisogna tenere in un giusto concetto questo corpo; quindi io posso parlarne, senza che si creda che voglia minimamente urtare la suscettibilità di quel corpo. Però, me lo consenta l'onorevole ministro della guerra, egli è assai malamente informato. Non c'è giorno che non sorgano attriti fra il personale della pubblica sicurezza e quello dei carabinieri, e se talvolta sono stati evitati grandi inconvenienti, lo si deve al patriottismo degli ufficiali dell'arma dei carabinieri, ed allo zelo che essi hanno adoperato per eliminare gli urti ed i contrasti. Ed è naturale, onorevole ministro della guerra, che sorgano questi conflitti: quando voi avete due autorità, due corpi che debbono fare lo stesso servizio, e non è determinato bene a chi ne spetti la direzione, è naturale, ripeto, che sorgano dei contrasti fra le due autorità che pure cospirano ad uno scopo comune.

Che fra il decreto-legge ed i regolamenti posteriori vi sia una contraddizione e possa farsi luogo a diversa interpretazione lo ha riconosciuto lo stesso onorevole ministro dell'interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Può esservi.

**NICOTERA.** Può essere! Me ne addoloro, onorevole ministro dell'interno, se ella ne dubita ancora.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

Non le faccio il torto di credere che non lo sappia.

Io credo che non vi sia alcuno nel regno d'Italia, che abbia avuto l'onore di presiedere all'amministrazione dell'interno, che non sappia la esistenza delle difficoltà.

Bisogna fare una distinzione, onorevole ministro della guerra, del doppio carattere che rivestono i carabinieri; e lei dice esattamente quando parla di operazioni militari; ma la questione non nasce quando i carabinieri sono chiamati in una operazione militare; la questione sorge quando sono chiamati ad una operazione esclusivamente di pubblica sicurezza. È allora che nasce la difficoltà, poichè quando i carabinieri sono chiamati, come può essere chiamata la truppa, a concorrere ad una operazione militare è evidente che la direzione dell'operazione deve essere affidata al comandante militare; ma quando sono chiamati a fare il servizio di pubblica sicurezza, come vuole l'onorevole ministro della guerra che la operazione sia affidata ai carabinieri e sia tolta all'autorità politica che solamente può dirigere l'operazione perchè essa sola trovasi in condizione di conoscere tutti i particolari?

Nell'origine della istituzione dell'arma dei carabinieri, il concetto dell'onorevole ministro della guerra era spiegabilissimo ed era naturale, perchè allora tutto il servizio di pubblica sicurezza, tutto il servizio segreto, era affidato all'arma dei carabinieri; e si comprende che in quel caso i carabinieri erano arbitri del servizio stesso. Ma ora, onorevole ministro della guerra, che ai carabinieri è stato tolto, se non tutto, in grandissima parte, (e qui non discuto se bene o male), il servizio segreto di polizia, io domando come è possibile che, avendo tolto ai carabinieri il modo di conoscere la natura del servizio, poi vogliate lasciare ad essi la facoltà di regolarlo? Sarebbe proprio una tale contraddizione che creerebbe difficoltà ancora maggiori. Dunque, pur riconoscendo che tutta questa grave questione del riordinamento del servizio di pubblica sicurezza, (ed in questo mi trovo d'accordo perfettamente col l'onorevole ministro dell'interno), pur riconoscendo che tutta questa grave questione debba svolgersi e risolversi in occasione della discussione della legge sul riordinamento di pubblica sicurezza, pur riconoscendo questo, io dico che a torto il ministro dell'interno si oppone che in occasione della discussione di questa legge si cominci ad eliminare una delle difficoltà che ora s'incontrano nella esecuzione del servizio.

Nè con questo (e mi creda l'onorevole ministro della guerra), nè con questo si toglie o si diminuisce

l'importanza dell'arma dei carabinieri, che io desidero conservare. Con questo si fa una cosa sola: si rende più facile, tanto all'arma dei carabinieri quanto all'autorità di pubblica sicurezza, l'esecuzione di tale servizio.

Dirò anche io che la proposta dell'onorevole Morana (e lo ha già osservato l'onorevole Lacava), nell'ultima parte va corretta, perchè la dipendenza dal ministro di grazia e giustizia è assolutamente impossibile. La direzione dei carabinieri nel servizio di polizia giudiziaria deve essere affidata ai procuratori generali ed ai procuratori del Re. Su questa parte possono lasciarsi le disposizioni ricordate dall'onorevole Lacava, ma in tutto quello che è servizio di pubblica sicurezza, se volete fin da ora eliminare gravi difficoltà, io credo che se non le parole dette dall'onorevole Morana, il senso, se vuoi anche concordato tra l'onorevole ministro dell'interno ed il ministro della guerra, il senso bisogna pure lasciarlo.

E debbo ritornare un po' più indietro, e dire all'onorevole ministro dell'interno, che non solamente io trovo a fare delle osservazioni su questa parte, ma se mi fossi trovato presente quando si discusse l'articolo 1, avrei fatto delle osservazioni sopra un altro argomento anche più grave, cioè sul Comitato dei carabinieri.

*Una voce dal banco della Commissione.* È passato.

NICOTERA. È passato? Benissimo. (*Interruzioni e conversazioni*)

PRESIDENTE. Parli alla Camera.

NICOTERA. È passato e sta bene, ma siccome alla discussione di quell'articolo furono fatte delle riserve, mi riservo anch'io di trattare l'argomento quando vi si tornerà sopra.

Per ora dunque vorrei pregare l'onorevole ministro, e spero che egli mi riconoscerà un po' d'esperienza in siffatta questione, io lo vorrei pregare, ripeto, di non ostinarsi, tanto più che poi egli è convinto della necessità di trattare e risolvere questa questione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Perchè la vuole mettere in questa legge?

NICOTERA. Ma, onorevole ministro, ella mi chiede perchè voglio farla entrare in questa legge; io chiederò a mia volta: perchè ci volete mettere tante altre cose che non ci dovrebbero rimanere? Ad ogni modo, che danno si arreca alla legge, col mettere una disposizione che toglie una difficoltà? Dunque io lo vorrei pregare nell'interesse del servizio, mostrando così di avere veramente pietà di lui che, quale ministro dell'interno, ha moltissime e serie preoccupazioni; ma è precisamente perchè

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

ho pietà di lui, ed ho pure pietà del servizio che io vorrei pregarlo di studiare una formula che elimini, se non in tutto, in gran parte le difficoltà.

Io spero che egli vorrà, per lo meno, riconoscere che questa questione è di tale importanza e gravità, che merita di essere risolta, ma non in modo accidentale. Perchè badi, onorevole ministro, che si può andare incontro ad un'altra difficoltà; se voi, ora che l'avete sollevata, ora che l'avete agitata questa questione, la lasciate irresoluta, sapete che vi può accadere? Che gli attriti fra l'arma dei carabinieri ed il corpo di pubblica sicurezza si aumenteranno. Ed allora valeva meglio, lo dico sinceramente, non trattarla; ma ora che venne trattata, troviamo d'accordo, nell'interesse del servizio, una soluzione che, senza per nulla toccare alla dignità, alla suscettibilità dei carabinieri, risponda al desiderio comune, che quest'arma, veramente benemerita, possa rendere sempre quei segnalati servizi che ha resi in ogni occasione, senza crearle difficoltà ed imbarazzi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Dirò poche parole per precisare meglio le idee che ho espresse precedentemente.

Io ho detto all'onorevole Morana che al Ministero della guerra non risultano questi attriti più o meno frequenti; che, se risultassero al Ministero dell'interno, ne avrebbe informato quello della guerra; per cui potevo ritenere che non esistessero. Dai discorsi degli onorevoli Morana, Lacava e Nicotera risulterebbe che questi attriti non sono infrequenti, anzi succedono quasi tutti i giorni: forse ne accadono; ma le stesse osservazioni, con cui hanno accompagnato i loro discorsi, mi convincono, che la cosa non è tanto grave, poichè essi dicono che sono difficoltà, che si risolvono facilmente per la buona volontà dei carabinieri. E, le cose stando così, io capisco che non ne arrivi notizia al Ministero della guerra. È però desiderabile che non accada nemmeno questo.

Ora, io debbo dire che le parole che ho pronunziate precedentemente erano intese in modo speciale a stabilire che quando un'operazione assume forma militare, se ne debba lasciare la direzione al comandante militare; ed in ciò hanno convenuto l'onorevole Morana, e gli altri oratori.

Debbo poi aggiungere un'osservazione per completare quello che ho detto.

Tutti i regolamenti che riguardano i carabinieri, come anche questo disegno di legge, attribuiscono al ministro della guerra, relativamente ai carabinieri, un'autorità che si limita alla loro organizza-

zione militare. Di quest'autorità il ministro della guerra è geloso, ma non va più in là. Quel che concerne il servizio di pubblica sicurezza appartiene al ministro dell'interno, ed il ministro della guerra non v'interviene. Può darsi qualche momento di discrepanza nei limiti delle varie attribuzioni, ma è pur sempre cosa che si cerca d'evitare. Al ministro della guerra spetta mantenere al corpo dei carabinieri forma ed abito militare, ma in quanto alla pubblica sicurezza questo corpo dipende intieramente da chi deve alla pubblica sicurezza provvedere, nè a ciò punto si oppone il ministro della guerra, il quale solo intende che all'autorità militare venga affidato il comando delle operazioni che nello svilupparsi, assumono carattere militare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnulfi.

**ARNULFI** (*Segni di attenzione*). Si è sollevato sull'articolo 3 una grossa questione, la quale non ha che fare coll'argomento di cui si tratta.

Prego la Camera di considerare che l'attuale disegno di legge ha per iscopo d'ordinare più militarmente il corpo dei carabinieri, di accordargli vantaggi che attualmente non gode, d'agevolare in sostanza il reclutamento. Se la discussione di questo articolo dee proseguire su questo tenore, non potrà a meno di riuscire lunghissima.

Io quindi proporrei sopra quest'articolo la questione pregiudiziale. Vorrei che la Camera si persuadesse che qui si tratta soltanto dell'ordinamento militare del corpo dei carabinieri reali e non della pubblica sicurezza.

Se si deve trattare questa questione della pubblica sicurezza, io dico: trattiamola pure, ma credo che sarebbe estranea simile discussione in questa circostanza.

Dopo queste considerazioni, io propongo la pregiudiziale su quest'articolo.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Ringrazio l'onorevole deputato Arnulfi dell'appoggio che ha voluto dare alla proposta del Ministero di rimandare a tempo più opportuno la discussione di questo grave argomento che si compendia nell'articolo 3. Ripeto, lo scopo della legge è limitato, il provvedimento è urgente; dorme da un anno; non compliciamolo con una discussione che, sebbene fatta con le migliori intenzioni del mondo, sarà sempre incompleta.

Non basta, onorevole Lacava, affermare nelle leggi i principii generali: di simili affermazioni di principii generali, ne sono parecchie nelle nostre leggi e servono poco. Se i regolamenti hanno fatto

## SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

un buco nel regolamento-legge del 1861, credo che se non si esamina la questione a fondo, se non si rimedia ai mali che si lamentano, nuovi buchi dovranno essere fatti nella nuova legge.

Cosicchè se noi, o signori, consideriamo la gravità di questa questione, troveremo giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole Nicotera, cioè che si doveva logicamente premettere l'esame e la risoluzione di un'altra questione; la questione che ha per iscopo di sapere se i servizi di sicurezza pubblica debbano essere fatti dai carabinieri, e dove e come, e quale debba essere l'organizzazione di tutto il personale, indistintamente, che fa il servizio di polizia.

È verissimo; ma vogliamo aspettare che questa grossa questione sia risolta prima di approvare questa legge, la quale può pure essere discussa separatamente? Non è colpa dell'onorevole Nicotera nè mia, credo, se la legge, già presentata alla Camera, sulla sicurezza pubblica, non è stata discussa; come non è neppure colpa nostra se altre leggi non ebbero l'onore della discussione: limitiamoci, per amor di Dio a quei provvedimenti sui quali siamo tutti d'accordo e che sono urgenti. Perchè quest'arma non si recluta, non si compone degli stessi buoni elementi che hanno fatto così buona prova in passato, e per volere il meglio non si deve pregiudicare il bene, o signori, e perchè infine di queste dichiarazioni generali ne abbiamo a iosa in quasi tutte le nostre leggi.

Nella legge sull'ordinamento militare c'è un articolo il quale dice che « le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica, nel luogo del rispettivo servizio. »

Nella legge di sicurezza pubblica, all'articolo 16, si dice chiarissimamente: « la forza armata » e qui la legge ha voluto indicare più specialmente i carabinieri: « richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa d'essere sotto il comando dei suoi capi militari, » e non può cessare di esserlo perchè è un corpo essenzialmente militare, « deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti. »

Che cosa volete di più chiaro di questo? Io sfido di trovare un'espressione più chiara di questa che ho letto alla Camera; e ne potrei trovare altre. Cosicchè, senza estendermi in altre parole, io appoggio, anche per parte del mio collega il ministro della guerra, la questione pregiudiziale; e prego la Camera di consentire a questa sosta nella discussione di quest'argomento, a fine di ottenere che questa legge, nella quale siamo tutti d'accordo, venga presto deliberata.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fili vuol parlare? Lo faccia in poche parole perchè, come vede, la Camera è impaziente.

**FILI ASTOLFONE.** Io non ho disturbato mai la Camera con lunghi discorsi, poichè non ho mai voluto sciupare un tempo che è prezioso per la cosa pubblica. Anche in questa circostanza mi limiterò a pochissime parole.

L'onorevole ministro dell'interno, confortato dalle osservazioni dell'onorevole Arnulfi, sostiene la pregiudiziale, e crede che sia, per l'urgenza di questo disegno di legge, necessario che la questione del riordinamento della sicurezza pubblica e delle attribuzioni dell'arma dei carabinieri, venga rimandata al momento in cui si discuterà l'ordinamento della stessa sicurezza pubblica. Però egli ha accennato ad un concetto che negherebbe l'esistenza degli inconvenienti ai quali intendono per riparo gli onorevoli Morana e Lacava.

Le leggi nostre, diceva l'onorevole ministro, non mancano già di disposizioni generali. Ed io in questo concetto convengo con lui, ma saprebbe per avventura spiegarmi i frequenti conflitti, che nei maggiori casi avvengono tra la benemerita arma dei reali carabinieri e gli ufficiali della sicurezza pubblica?

Può egli negare che questi contrasti si riscontrino ad ogni piè sospinto ed in qualunque operazione concorrano simultaneamente gli agenti della forza pubblica, con quelli della pubblica sicurezza?

Ora se queste dichiarazioni della legge fossero state sufficienti, noi non avremmo dovuto assistere ad urti ed a conflitti, che spesso con le migliori intenzioni e la maggiore buona fede finiscono col compromettere il buon esito d'una operazione. Invece, siccome l'arma dei carabinieri, per la propria disciplina è usa a dare una interpretazione affatto relativa ad una legge che non si trova in perfetta armonia con qualche articolo del proprio regolamento, e delle relative istruzioni, nascono gli inconvenienti che bisogna eliminare.

Potrei citare parecchi esempi che mi vengono suggeriti dalla mia pratica giudiziaria. I processi ordinariamente nascono con diversa fisionomia, a seconda delle autorità che ci mettono mano. I carabinieri, sempre zelanti e solleciti, spesse volte, senza attendere l'autorità inquirente, agiscono per conto proprio; gli ufficiali di pubblica sicurezza fanno altrettanto; e l'autorità giudiziaria, che nei casi ordinari arriva l'ultima, si trova in mezzo ad una duplice corrente che la obbliga ad un lavoro ingombrante e penoso, per cercare, ove non smarrisca la

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

via della verità, di armonizzare le discordanti risultanze.

E qui fo punto, perchè ho fatto promessa di esser breve, e non intendo venir meno all'impegno preso verso la Camera che mi si è mostrata sempre indulgente, epperò riepilogandomi dirò che se, malgrado le dichiarazioni generali della legge, gl'inconvenienti summentovati pur troppo si sono verificati, e si ripetono, a me pare che per le stesse ragioni accennate dall'onorevole ministro dell'interno egli dovrebbe affrettarsi di accogliere l'invito che gli si fa di risolvere nettamente e recisamente la cagione dei frequenti conflitti, ciò che del resto non implicherebbe punto nè una dilatoria, nè un rimando della legge che tutti invochiamo come uno dei mezzi dai quali potremo attendere un miglioramento nelle condizioni della pubblica sicurezza.

**ERCOLE.** Domando di parlare per un richiamo al regolamento.

**FILÌ ASTOLFONE.** Per queste brevi riflessioni adunque io prego la Camera, l'onorevole ministro e la Commissione di volere accettare la proposta dell'onorevole Morana modificata e completata dagli onorevoli Lacava e Nicotera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ercole...

**ERCOLE.** In principio di seduta ho dichiarato che rinunciava ad entrare nell'esame di quest'articolo per la semplice ragione che, nella seduta dell'altro ieri, tanto l'onorevole ministro dell'interno, quanto l'onorevole La Porta, relatore della Commissione, avevano dichiarato solennemente in quest'Aula che non vi era più luogo a discussione, perchè e Governo e Commissione avevano concordemente ritirato l'articolo. Per il rispetto che ho ai colleghi, ho assistito ai discorsi che si sono fatti oggi, ma io dico che ai termini del nostro regolamento, quando e Governo e Commissione ritirarono un articolo, non può più aver luogo sovr'esso alcuna discussione; e credo di essere nel vero. In fatti se l'articolo 66 del nostro regolamento stabilisce, che quando un emendamento è ritirato dall'autore, non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Commissione, a più forte ragione si deve dire per un articolo di legge ritirato dal ministro proponente, con voto unanime della Commissione. Ho voluto interpellare su questo proposito l'onorevole Lanza che fu presidente della Camera, e diresse lungo tempo le nostre discussioni, se la mia opinione era fondata, ed anch'egli mi ha detto che se il ministro e la Commissione avevano ritirato l'articolo, non poteva più farsi luogo a discussione.

Quindi io appoggio la proposta pregiudiziale dell'onorevole Annuli e propongo che si passi senz'altro alla discussione dell'articolo 4.

**PRESIDENTE.** La discussione, onorevole Ercole, non si può chiudere che in due modi: quando è esaurito il numero degli oratori iscritti, e nessuno chiede di parlare, o quando la Camera, essendo chiesta la chiusura, l'approva. Fuori di questi due casi la discussione non può essere chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ERCOLE.** Permetta, signor presidente...

**LA PORTA, relatore.** Ha dato facoltà di parlare a me.

**ERCOLE.** Per un richiamo al regolamento.

**LA PORTA, relatore.** Permetta la Camera che io, a nome della Commissione, faccia un'avvertenza. Questo disegno di legge sul riordinamento dell'arma dei reali carabinieri ha subito tutte le vicende delle ultime crisi ministeriali: ha dovuto passare per molte trattative coi vari ministri che si succedettero; e l'ultima relazione del disegno di legge che è a voi presentata, non è solo una relazione della Commissione, ma è anche dei ministri del tempo in cui essa fu compiuta. E quest'articolo 3 che ha dato luogo a tanta discussione, quest'articolo 3 non viene, giova ripeterlo, dalla Commissione, ma viene dal predecessore dell'onorevole Depretis, al quale soltanto fu sottoposto prima che venisse stampato ed a voi distribuito.

Questo ho voluto dichiarare, non per discolora di imputazioni, ma per dire che in una questione tanto grave, tanto difficile le riflessioni sempre maggiori che si fanno sopra un dato articolo possono dar luogo anche ad un mutamento di opinione. E questo giustifica il perchè si venne avanti a voi colle dichiarazioni fatte nella precedente tornata e colla soppressione dell'articolo 3.

Perchè si venne a questa conclusione?

Non si riconobbe forse che nella riforma della legge di pubblica sicurezza doveva farsi qualche cosa di importante, perchè i vari servizi e le varie forze che compongono il personale della pubblica sicurezza si mettessero meglio in armonia?

Nella relazione, o signori, si comincia anzi col dire così: « non si è mai dissimulata la necessità di questo riordinamento generale, da cui a buon diritto si attende, insieme alla maggiore unità e vigoria di indirizzo, la rimozione dei contrasti e degli attriti che talvolta scemano l'efficacia delle forze destinate alla tutela della vita e della proprietà dei cittadini. »

Ora questo ordinamento delle forze non si attendeva da questa legge speciale per i carabinieri reali, ma dall'insieme della distribuzione dei servizi, e dall'insieme dell'ordinamento delle varie forze che a questi servizi devono corrispondere.

Cosa è risultato dalla discussione sollevata dal-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

l'onorevole Morana, dall'onorevole Lacava e dall'onorevole Nicotera? Signori, sono risultate due cose, una è la conferma di quel bisogno, di quella urgenza di una riforma organica di tutti i servizi di pubblica sicurezza; l'altra che i regolamenti vigenti per l'arma dei carabinieri reali non si trovano sempre in corrispondenza con tutte le disposizioni delle leggi; quindi è che l'onorevole Morana non ha domandato che si facesse un articolo di legge per modificare oggi le leggi vigenti, ma bensì per dare occasione a modificare l'analogo regolamento.

Ora la Commissione discusse coll'onorevole ministro dell'interno nell'ultima tornata, nella quale appunto si occupò di questo articolo 3, e dalla discussione ne risultò il pericolo che, a proposito di questo articolo 3, sarebbe stata tale la discussione davanti alla Camera che tutto il disegno di legge, con tanto desiderio invocato e designato di tanta urgenza, non sarebbe arrivato molto presto al periodo di votazione.

Ecco perchè affermo oggi la necessità che il ministro dell'interno presenti o una legge speciale o il disegno di legge per la riforma della pubblica sicurezza, onde ovviare agli inconvenienti che a buon diritto si lamentano. Dopo la discussione che si è sollevata oggi, senza dubbio l'urgenza di questa riforma è più che provata, perchè quello che prima era un lamento della pubblica opinione e formava testo di articoli di giornale, quest'oggi ebbe un'eco autorevole nell'Assemblea legislativa, ed io richiamo l'attenzione del ministro dell'interno sulle conseguenze che avrebbe il ritardo di una riforma, quando nell'Aula legislativa si è riconosciuto da autorevoli persone che hanno coperto delle cariche importanti nell'amministrazione dello Stato o come ministri, o come segretari generali dell'interno. Dopo questi lamenti, dopo il bisogno di una pronta riforma, dimostrato in questo recinto, il ritardo a provvedere non andrebbe che a danno della pubblica sicurezza, non andrebbe che a diminuire il prestigio delle varie autorità, delle varie forze, le quali sono destinate alla tutela della vita e delle proprietà dei cittadini.

Ora, in vista di ciò, e per far cammino in questa abbastanza contrastata legge, credo che ci potremo attenere alla proposta formulata d'accordo dal ministro dell'interno e da tutta la Commissione, cioè di sopprimere l'articolo terzo, e intanto con un ordine del giorno potremo affermare l'urgenza di provvedimenti, i quali valgano meglio ad assicurare l'ordinamento delle varie forze preposte alla tutela della pubblica sicurezza. Resta sempre l'urgenza di questa legge, la quale è determinata da un fatto, vale a dire che il corpo dei reali carabinieri,

che è la più salda forza della pubblica sicurezza, è in tale condizione che bisogna, come benissimo ha detto l'onorevole generale Arnulfi, rinvigorire l'arruolamento; ma di ciò parleremo negli articoli seguenti, ove la questione è proposta. Io dunque prego la Camera di voler tener presenti le dichiarazioni da me fatte a nome della Commissione, e di volere accettare la proposta del Ministero e della Commissione, mentre dichiaro a nome della Commissione di essere pronto ad accettare un ordine del giorno, il quale sia l'espressione di questo desiderio, di questo interesse, cioè di un'urgente riforma nei servizi della pubblica sicurezza, destinata a togliere soprattutto ogni causa di attrito e di contrasto nelle forze che debbono armonizzare, portando così la necessaria efficacia nella tutela della pubblica sicurezza.

*Una voce.* Va bene!

**PRESIDENTE.** È pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

« La Camera, pur ritenendo che l'arma dei carabinieri, per quanto riguarda i servizi di pubblica sicurezza, dipenda dall'autorità politica, confida che il ministro dell'interno presenterà nella corrente Sessione un apposito disegno di legge per definire le attribuzioni del suo ministero e dei suoi dipendenti su tutti i corpi armati dello Stato, quante volte sieno chiamati a compiere operazioni di pubblica sicurezza.

« Nicotera, Morana, Lacava. »

Onorevole Morana, parrebbe che, avendo ella firmato quest'ordine del giorno, dovesse ritirare la sua proposta all'articolo 3.

**MORANA.** È naturale, dal momento che ho firmato l'ordine del giorno, che io ritiri la prima proposta sull'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Morana, che è uno dei sottoscrittori dell'ordine del giorno, ritira il nuovo articolo che aveva proposto.

La Commissione accetta?

**LA PORTA, relatore.** Accetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dell'interno accetta?

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io non ho nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno, bene inteso dichiarando che se questi provvedimenti saranno presentati con la riforma della legge di pubblica sicurezza...

**NICOTERA e altri.** Tanto meglio.

**MINISTRO DELL'INTERNO...** il Ministero avrà ugualmente adempiuto all'obbligo che assume.

Prego però di fare un'aggiunta a quest'ordine del giorno.

Siccome questi provvedimenti riguardano natu-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

ralmente anche il ministro della guerra, bisogna che nell'ordine del giorno sia espresso che i provvedimenti saranno presentati anche d'accordo con lui.

*Voci.* Sta bene; è sottinteso.

**NICOTERA.** Nessuna difficoltà per parte mia e degli onorevoli Morana e Lacava di aggiungere all'ordine del giorno quello che per se stesso è sottinteso, cioè che il ministro dell'interno presenterà il disegno di legge d'accordo col ministro della guerra.

**PRESIDENTE.** Dunque, senza che io rilegga l'ordine del giorno accettato dal Ministero e dalla Commissione generale del bilancio con l'aggiunta testè indicata, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Adesso non resta che la proposta del ministro dell'interno e della Commissione generale del bilancio, della soppressione dell'articolo 3.

Chi crede che debba essere soppresso è pregato di alzarsi.

(La soppressione dell'articolo 3 è approvata.)

Articolo 4, che diventa 3:

« Il reclutamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali si effettua: 1° per mezzo di assegnazione degli inscritti di leva che, avendone le qualità richieste, desiderano di prestar servizio nell'arma; 2° per mezzo di arruolamenti volontari; 3° per passaggi di militari da altri corpi del regio esercito, sia che si trovino sotto le armi, ovvero in congedo illimitato.

« Coloro che dimandano di essere ammessi all'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali devono aver compiuto l'età di anni 19, e non oltrepassata quella di 26 se provenienti dalla 2ª e dalla 3ª categoria, e l'età di anni 30 se dalla 1ª categoria. »

Ora la Commissione, d'accordo col Ministero, propone due modificazioni al secondo comma di questo articolo, di guisa che, a quello che si legge nel disegno di legge, dovrebbe essere sostituito il seguente;

« Coloro che dimandano di essere ammessi all'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali, devono aver compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 26 se provenienti dalla seconda e dalla terza categoria, e l'età di anni 35 se dalla 1ª categoria. »

Come la Camera vede, non si tratta che di un cambiamento nell'età, ai 19 anni viene sostituito 18, ed ai 30 viene sostituita l'età di 35.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans.

**COMPANS.** Fino dal principio di questa discussione, ho manifestato il pensiero mio, come questa legge fosse incompleta...

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio.

**COMPANS...** ora confesso che ho sentito, forse con qualche sorpresa, ma certamente con piacere, le parole dell'onorevole Ercole nell'esordire del suo discorso; cioè che egli stesso ammetteva incompleto l'articolo 3 di questa legge.

Io dissi con sorpresa, poichè ben sapeva quanto l'onorevole Ercole fosse caldo fautore di questo progetto che egli voleva veder votato a grande velocità quasi senza discussione. Ora io credo che non ci sia da dolersi della discussione, sebbene essa abbia oltrepassati i limiti, nei quali forse desiderava circoscriverla l'onorevole Ercole; poichè una legge di tanta importanza io credo non possa ritrarre che benefici effetti dalla discussione intorno ad essa avvenuta. Presenti il Governo delle leggi accuratamente studiate, complete in ogni loro parte, ed allora potrà pretendere che esse non sollevino giuste obiezioni, come in questo caso, allora soltanto si potranno discutere e votare a tutto vapore.

Io dirò francamente che sono persuaso che lo stesso onorevole ministro dell'interno non debba in cuor suo essere contento di questo progetto, e tanto meno dovrebbe e potrebbe esserlo l'onorevole ministro della guerra. Ed invero questa mane ne abbiamo avuto una prova evidente nelle istanze stesse degli onorevoli ministri rivolte alla Camera onde consentisse nella necessità di abrogare quest'articolo 3. Ora io dico: se in una legge che si porta alla Camera, la quale sebbene sostenuta validamente dagli onorevoli ministri e da altri oratori, pur tuttavia dall'evidenza delle ragioni addotte dagli oppositori, sono costretti i fautori stessi a dichiararla in alcune parti inutile allo scopo, per ripetizione di altre leggi già esistenti, ed a proporre l'abolizione di un intero articolo, volete voi, o signori, ch'io la trovi buona?...

**PRESIDENTE.** Onorevole Compans, la prego di non entrare nella discussione generale; è l'articolo 4 che discutiamo.

**COMPANS.** Onorevole signor presidente, discuto sugli arruolamenti. (*ilarità*) Domando se non si dovrà dare un certo peso anche alle considerazioni che io sono per isvolgere affin di provare come con questo articolo 4 non si otterranno gli arruolamenti che si sperano.

Invero io credo che gli ostacoli che si frappongono a questi arruolamenti necessari, per aumentare il corpo dei reali carabinieri, sono essenzialmente di doppia natura: *morale e materiale* od *economica*.

Inconvenienti di natura morale io ravviso nel fatto che il Governo non dà generalmente istruzioni precise ai suoi agenti, onde aver pronta in ogni caso una comoda via di ritirata, e poterli, se oc-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

corre, sconfessare. E dicendo Governo io non aludo piuttosto al presente Gabinetto che ad un altro qualsiasi, ma a tutti i Gabinetti che abbiamo avuto in Italia. È questione di sistema, che vorrei vedere abolito, sostituendone altro più conveniente ed equo.

Bisogna essersi trovati, o signori, in certe malaugurate posizioni, che non auguro a nessuno, in certi delicatissimi servizi d'ordine pubblico per poter apprezzare nel suo giusto valore la difficile, la insoffribile condizione di un giovane ufficiale, o di un povero soldato, ai quali non di rado si negano istruzioni chiare e precise, lasciandoli comodamente in balia delle loro responsabilità. La tema frequente di non essere sostenuti nel disimpegno della missione affidata, questa è, o signori, non ultima causa che allontana dall'arruolamento in un corpo, principalmente destinato a servizi di pubblica sicurezza. Le ragioni economiche io già le accennai di sfuggita l'altro giorno, e credo che la principalissima consiste nella insufficienza di paga.

Invero, o signori, il carabiniere attuale ha ancora il soldo che gli venne assegnato all'epoca della istituzione dell'arma, senza tener conto che in allora quella paga costituiva una retribuzione notevole anche per chi dovesse assumere un carico considerevole di doveri pesanti e difficili. Ma oggigiorno io credo che tutti ammetteranno con me che di molto sono cambiate le esigenze della vita, e di molto sono pur variate le tariffe dei prezzi per i generi di consumazione, ragione per cui la paga dei carabinieri è assolutamente meschina ed inadeguata al bisogno.

Ho sentito ripetere, e si ritiene probabilmente, che il carabiniere a piedi abbia 1 90 al giorno di paga, e che a quello che presta servizio a cavallo gli si corrisponda 2 50 parimenti di paga giornaliera. Ma io credo che ciò non sia completamente esatto, ossia che occorra spiegarci bene. Nominalmente è vero, conviene però fare le debite deduzioni per la massa vestiario, per la massa generale uomini, e per la massa cavalli, dopo le quali rimangono effettivamente corrisposte lire 45 al carabiniere a piedi e lire 56 al carabiniere a cavallo. Con tale paga complessiva i carabinieri devono provvedere al servo e cucciniere di caserma, al bucato, al combustibile per la cucina, al barbiere, a molte altre piccole spese per la pulizia del vestiario e delle armi, ai solini delle cravatte, che la massa non fornisce loro. Quelli poi a cavallo devono pagare inoltre lo stalliere, e la ferratura del cavallo di servizio.

Il carabiniere a piedi, signori, non ha adunque che 45 lire al mese dalle quali conviene fare tutte le deduzioni alle quali ho accennato testè. E con una

paga così limitata credo che convenga tener conto anche delle deduzioni di centesimi, poichè quel che ha disponibile il carabiniere è appunto una somma di centesimi al giorno.

Io ho fatto un calcolo: poichè in questi casi i piccoli calcoli sono i migliori argomenti che si possono addurre in sostegno della tesi che si difende.

Ebbene, o signori, secondo questi calcoli (di cui posso garantire tutta l'esattezza), sapete voi di quanto il carabiniere può disporre ogni giorno? Di una somma di 70 o 80 centesimi per il vitto. Ora se questa somma di 70 o 80 centesimi per il vitto potrebbe essere tale da procurare un rancio sufficiente ad un corpo di truppa, certamente ammetterete che questa somma è insufficiente, quando essa deve provvedere il vitto ad un numero limitato di carabinieri, qual è quello che sempre si trova nelle brigate o stazioni dell'arma. Se una somma di 35 o 40 centesimi mi può dare un rancio appena appena sufficiente ad un corpo armato di 500, di 1000 uomini, come potranno i carabinieri provvedere sufficientemente al loro mantenimento con una somma di 70 centesimi moltiplicata per 4? Questo è il fatto.

Una stazione di carabinieri deve pertanto provvedere due volte al giorno al proprio vitto con una somma di lire 2 80. Ora io lascio giudicare a voi, onorevoli colleghi, se si può in coscienza ammettere che sussista tale stato di cose? Io ve lo domando.

Io vi domando, signori, se è giusto che in quest'Aula, in cui costantemente trova un'eco benigna la parola *umanità*; in cui trovarono sempre, per quanto da noi dipende, rimedio le sofferenze del popolo; io vi domando se sia giusto che noi pretendiamo non solo un'abnegazione continua da questi figli del popolo, ma che questi debbano eziandio provvedere alla propria esistenza con una somma, che basta enunciare per riconoscere affatto insufficiente. Signori, io lo dichiaro francamente, il carabiniere ha fame! (*Movimenti*) Non si tratta di aumentare il soldo giornaliero perchè egli provveda a qualche cosa di più, di superfluo; si tratta di aumentarlo per dargli da mangiare, perchè non può vivere. (*Nuovi movimenti*)

LA PORTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

COMPANS. Ed io credo che non sia ammissibile che noi continuamente proclamiamo benemeriti questi custodi della vita e della proprietà dei cittadini, e poi contemporaneamente mostriamo loro la nostra riconoscenza negando il pane giornaliero. Io penso che la riconoscenza, anzichè con parole, anzichè in modo platonico, sia meglio provarla con qualche fatto positivo, con qualche efficace rimedio.

Ma, si dice, e la spesa? Perchè sono certo che tutti riconosceranno l'esattezza e la ragionevolezza



SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

di queste mie osservazioni. La spesa! A tal proposito io ricordo le parole dette in una recente circostanza da un illustre nostro collega, l'onorevole Zanardelli. Egli diceva all'incirca così: i popoli, i quali godono maggiori libertà, devono appunto tutelarsi con maggiori garanzie, e queste maggiori garanzie si ottengono con un buon servizio di pubblica sicurezza.

Ora, per avere un buon servizio di pubblica sicurezza, è evidente che bisogna spendere, e non conviene lesinare sulla somma. Osserviamo i paesi ove indiscutibilmente regna la più ampia libertà, osserviamo l'America, osserviamo l'Inghilterra; noi certamente rimaniamo attoniti davanti ad un servizio così preciso, così esatto di pubblica sicurezza, fatto da quei loro proverbiali *policemen*.

Un buon servizio di pubblica sicurezza è una garanzia delle nostre libertà; dunque io credo che non si debba lesinare sulla spesa. E la Francia, credete voi che misuri il pane ai suoi gendarmi?

Io ho fatto il calcolo sulla cifra portata dall'organico, che sarebbe di 20 mila carabinieri; aumentando 50 centesimi al giorno, noi avremo 10,000 lire al giorno, ossia 300,000 lire al mese, 3,650,000 lire all'anno per i carabinieri. È una somma rispettabile, ma dobbiamo pure risolverci a dire se vogliamo o non vogliamo un buon servizio di pubblica sicurezza. Il volere un servizio ben fatto di pubblica sicurezza, pretendere che i carabinieri giorno e notte difendano la nostra proprietà e la nostra vita, che giorno e notte espongano la vita in nostro servizio, e poi misurar loro con mano avara il pane, sarebbe cosa che non farebbe onore al Parlamento. (*Conversazioni rumorose*)

**PRESIDENTE.** Smettano queste conversazioni, non si può intendere l'oratore.

**COMPANS.** Tre milioni e 650,000 lire sarebbe la maggior spesa annuale che risulterebbe dall'aumento di 50 centesimi al giorno; ma siccome bisogna tener conto di tutte le piccole economie che si possono fare, non intenderei che questo aumento di paga venisse dato agli allievi carabinieri. Calcolando pertanto in 2000 il numero degli allievi, si potrebbe fare sulla somma che ho indicato, una deduzione di 400,000 lire all'incirca.

Facendo il conto dell'onere che verrebbe ad imporsi al bilancio di quest'anno (perchè oramai siamo abituati a fare i conti alla giornata come gli spiantati) e tenendo conto del fatto che la forza organica non è effettivamente di 20,000 uomini, ma soltanto di 16,000, poichè a questa cifra si riduce il numero di quelli che nel corpo dei reali carabinieri prestano servizio, avremo una somma di 2,800,000 lire all'incirca.

Deducendo la somma di 400,000 lire che io diceva testè doversi dedurre, calcolando in 2000 gli allievi, ai quali non ispetterebbe questo maggior soldo, dovremo per quest'anno, inscrivere nel bilancio la spesa di 2,400,000 lire.

Ora io credo che, larghi come fummo sempre nelle spese delle quali parecchie abbastanza *discutibili*, non si possa giustamente rifiutare, in questa circostanza, una spesa che per tanti titoli è così giusta.

Io spero che a nessuno dei miei colleghi saranno sembrate esagerate le cifre che ho indicato quale spesa giornaliera cui è sottoposto il carabiniere, ma in ogni caso io ho qui sotto le mani una piccola distinta che potrei mostrare.

Riepilogando, il carabiniere a piedi ha la paga di 45 lire al mese e non un soldo di più. Queste 45 lire moltiplicate pel numero dei carabinieri componenti la stazione (da 4 a 5 uomini) vengono dalla legione consegnate al brigadiere o maresciallo comandante, il quale prima d'ogni altra cosa, detrae la somma che deve servire per il ranio e quindi dà ai suoi uomini la rimanenza; questa rimanenza per un carabiniere che non abbia avuto mai la disgrazia di rompere un vetro nella caserma e che abbia avuto la fortuna di non abbisognare mai di alcuna piccola riparazione ai suoi effetti di vestiario od arnesi, quando insomma tutto va bene, questa rimanenza è tale che il carabiniere può appena disporre di 15 centesimi al giorno.

Ora io vi domando se con 15 centesimi al giorno si può pretendere che il carabiniere soddisfi a tutte quelle modestissime necessità che possano essere richieste dai disagi, dalle sofferenze di una rigida notte d'inverno passata in servizio, o di una giornata intera di perlustrazione passata sotto i cocenti raggi del sole?

Abbiamo dunque 45 franchi che sono consegnati al comandante la stazione; da queste 45 lire devesi dedurre lire 3, dappoichè ogni carabiniere a piedi deve corrispondere 3 lire al mese per il servo. Voi sapete del resto che il servo non è un lusso che si permette il carabiniere, ma è portato dal regolamento. Siccome il carabiniere deve essere sempre di servizio, di giorno, di notte, in ogni ora come la presenza di Dio, così ne avviene la necessità del servo, che deve attendere alla cucina ed alla nettezza della caserma, nella quale generalmente non v'ha che un carabiniere di piantone, gli altri continuamente in perlustrazione.

Se poi si parla del carabiniere a cavallo, bisogna fare un'altra deduzione di 5 lire al mese per lo stalliere, e quella di 4 lire per la ferratura, cosicchè

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MARZO 1880

avremo 12 lire da sottrargli dal soldo mensile di lire 56. Vedete che ha da star allegro!

Ma ritornando al carabiniere a piedi, dalla rimanenza di lire 42, bisogna dedurvi altre lire 2 al mese per il bucato, la cui spesa come saprete è a carico del carabiniere. Rimangono 40 lire; ma il carabiniere deve essere abbuonato dal barbiere e in generale questo abbuonamento corrisponde a lire 1 50; per conseguenza abbiamo lire 38 50. Da questa somma di lire 38 50 bisogna dedurre ancora lire 1 50 per ispesa di lucido, manteca, bianco, insomma per tutte quelle piccole provviste che sono a carico suo. Per conseguenza da queste 45 lire togliendone 8, si rimane con 37 lire, e con queste 37 lire il carabiniere deve provvedere due volte al giorno al suo mantenimento, deve mantenere il decoro della propria persona, il decoro anche dell'arma alla quale appartiene, cioè sempre una nettezza irreprensibile, non deve far debiti, deve portar sempre guanti, non deve aver sete, non deve aver fame, in una parola non deve aver bisogni: si esige che sia un eroe, ma è anche una vittima!

Io vi dissi, o signori, che con queste 37 lire deve provvedere al proprio mantenimento. Bisogna poi calcolare la spesa giornaliera del carbone e del combustibile, poichè il Governo non lo passa: e questa spesa, in media, per ogni stazione, è calcolata in 25, o 30 centesimi al giorno. Ma non è tutto, conviene ancora tener conto che il *pane* il quale è pure compreso nei 70 od 80 centesimi assegnati pel vitto bisogna detrarlo calcolandolo a 0,25 almeno per ogni uomo, cosicchè colla residua somma complessiva difficilmente il carabiniere può provvedersi i 200 grammi di carne prescritti regolamentarmente per tutti gli altri corpi dell'esercito.

Questi sono fatti e non parole. Sapete poi cosa succede in molti siti ove si trovano di stazione i carabinieri? Per esempio in certi paesi delle Alpi, in altri dell'Appennino meridionale, ecc., ove non vi sono macelli? Che il carabiniere deve faticare più che altrove per la difficoltà delle comunicazioni, ma che per contro non può ristorarsi con un po' di carne, poichè il provvedersene gli importerebbe una spesa di commissione che non può sostenere, ed allora vive delle settimane intiere come i Certosini a pasta ed insalata.

Vedete quindi che la razione del carabiniere è inferiore a quella che hanno gli altri soldati. E questo quando tutto va bene, quando il carabiniere è alla sede della brigata. Cosa succede quando deve allontanarsi da questa sede? Succede che se il carabiniere sta assente tutto quanto il giorno, egli, che non ha neppure il pane, riceve dal brigadiere in danaro 70 centesimi al giorno, coi quali 70 cente-

simi al giorno, fuori della sua sede, in un'osteria deve provvedere ai due pasti, compreso il pane.

Io vi domando se è possibile che possa provvedere a ciò, se può vivere con una tale somma. Si dice che il carabiniere può contare sopra talune indennità assegnate per servizi speciali. Questo è vero in parte; ma è da osservarsi che questa indennità è circondata da tante cautele che difficilmente il carabiniere ne può approfittare.

L'unica indennità la quale spetta ai carabinieri è quella così detta di *pernottamento*. Questa indennità somma a 60 centesimi; ma perchè il carabiniere possa godere di questa indennità di 60 centesimi, bisogna che sia assente dalla propria brigata tutta quanta la notte, e che abbia prestato il servizio complessivo di otto ore; cosicchè il carabiniere che è stato comandato di servizio durante la notte, ma soltanto per 5, 6, 7 ore non percepisce neppure un centesimo. E col sistema di buona economia che vige nelle legioni, io vi lascio considerare, o signori, se avverrà di spesso che il carabiniere possa godere questa indennità. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Arnulfi*)

Un uomo così competente come il nostro collega Arnulfi mi fa osservare che questa meschinissima indennità di 60 centesimi, assegnata nelle condizioni che ho avuto testè l'onore d'indicarvi, è soltanto devoluta al carabiniere a cavallo; ma quello a piedi non ha che la indennità di 40 centesimi. Tale osservazione corrobora sempre più il mio ragionamento. Dunque il carabiniere, per godere di questa indennità di 40 centesimi, deve stare tutta la notte fuori della caserma, dopo aver prestato servizio tutto quanto il giorno; e, per dargliela il meno possibile (cosa che succede non di rado per mancanza di fondi), si ha l'avvertenza di farli stare in servizio cinque, sei ore, anche sette ore e mezza, tanto per non mancare al regolamento. (*ilarità*) Io vi domando, o signori, se questa è una cosa ben fatta. Il soldato italiano a qualunque corpo appartenga ha un rancio insufficientissimo; è cosa che tutti sanno in massima, ma che ricordano tanto più con un sentimento di vera compassione coloro che per molti anni servirono nell'esercito.

Io spero che su questa questione importantissima del rancio, la Camera emetterà qualche provvedimento quando discuteremo il bilancio della guerra, ma credo opportuno far rilevare frattanto che il rancio dei carabinieri è spesso inferiore ancora a quello della truppa; oltre di che la truppa se, per una circostanza qualunque, deve assentarsi dal quartiere, trae seco i carri coi viveri, per cui il rancio le è sempre assicurato, mentre i carabinieri di frequente non lo possono consumare, sebbene però

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

talvolta lo paghino. Dunque eccolo posto in condizione d'inferiorità di fronte agli altri soldati. Se poi il carabiniere è comandato di servizio dopo aver goduto il primo rancio, se è comandato dopo le dieci, ad esempio, e rimane in servizio fino alla sera, allora riceve la somma di 30 centesimi o 40 al più, colla quale deve provvedere al secondo pasto. Io credo che basti enunciare queste cifre per dimostrare quanto sia urgente, doveroso, e dirò anche onesto da parte nostra il provvedervi.

Mi si permetta adunque di rivolgere una viva raccomandazione alla Commissione incaricata dell'esame di questo progetto, perchè voglia studiare il mezzo di portare un qualche temperamento in proposito. Io credo veramente che l'insufficienza della paga sia per i carabinieri la causa che più li allontana dal servizio.

**ERCOLE.** Una delle cause.

**COMPANS.** La principale, onorevole Ercole. Ed in verità, o signori, il carabiniere si recluta o coll'arruolamento volontario o col passaggio nell'arma da altri corpi; ma i carabinieri vivono sparpagliati nelle diverse regioni d'Italia, continuamente a contatto colle popolazioni agricole; come potete ammettere che i nostri giovani siano attirati ad entrare in questo corpo quando essi quotidianamente sentono la dolorosa storia dei sacrifici, della miseria, degli stenti sopportati da quelli che ne fanno parte?

Io quindi faccio appello ai sentimenti umanitari dei miei onorevoli colleghi, ed alle ragioni di convenienza che militano in favore dei reali carabinieri, affinchè la Commissione voglia studiare il mezzo di provvedere, come ho accennato, e rimuovere così gli inconvenienti finora lamentati. Si esiga pure il maggior concorso possibile di disciplina, e di opera da questi benemeriti militari a tutela della sicurezza pubblica, ma da parte nostra non pretendiamo l'impossibile, mettendo ogni giorno a duro cimento quel sentimento di abnegazione superiore ad ogni elogio, che è il solo conforto di quei figli del nostro popolo destinati ad un incarico così difficile, così delicato e penoso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

*Voci.* A domani!

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Dico soltanto due parole perchè non posso tacere davanti a questo quadro oscuro che l'onorevole Compans ha fatto dei carabinieri; egli ha presentato un resoconto della vita giornaliera dei carabinieri che non è esatto totalmente.

Se si prende ad esaminare se un uomo spende tanto qua, tanto là, non ci resta più nulla, e si arriva facilmente a dimostrare che si trova in una

ristrettezza assoluta; ma se i carabinieri fossero in uno stato così miserando come li ha dipinti l'onorevole Compans, non succederebbe mai che un carabiniere si riassoldasse; invece in ogni anno accade che il 50 per cento di quelli che hanno terminato il loro tempo, riprendono il servizio, riprendono una nuova ferma, e quindi, ripeto, se si trovassero in uno stato così miserando al punto di soffrire la fame, se ne andrebbero via tutti, non rimanendone pur uno.

Non aggiungo altro, bastando questa osservazione per dimostrare come il quadro fatto dall'onorevole Compans, certamente con intendimento assai lodevole, della posizione dell'arma dei reali carabinieri è un po' esagerato, ed egli l'ha fatto in modo un poco arrischiato.

*Voci.* A domani! a domani! a venerdì!

**PRESIDENTE.** Votiamo l'articolo!

**LA PORTA, relatore.** Chiedo facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ne ha facoltà.

**LA PORTA, relatore.** Dopo quanto ha osservato l'onorevole ministro della guerra, dirò poche parole, tenendo conto dell'ora in cui siamo.

Riconosco anch'io i generosi intendimenti dell'onorevole Compans, ma credo che egli non abbia avuto presente la tabella della paga, quando parla di un franco e centesimi 90 per i carabinieri, senza rammentare che ciò sta per i carabinieri a piedi, mentre per i carabinieri a cavallo è di lire 2 51.

Quindi la descrizione che egli ha fatto, i calcoli dettagliati che ha prodotto, poggiano sopra una inesatta base di fatto.

Io mi associo all'onorevole Compans nei suoi generosi intendimenti, ma non nell'esagerata descrizione che ha fatto della condizione dei carabinieri reali...

**COMPANS.** Chiedo di parlare.

**LA PORTA, relatore.** Se fosse totalmente esatto quanto egli dice, si dovrebbe ritenere che il corpo dei carabinieri reali potrebbe dirsi finito. (*Interruzione*) Ciò succederebbe senza dubbio, se noi ammettessimo la dipintura a tinte molto cariche che egli ha fatto della condizione loro.

L'onorevole Compans poi non deve dimenticare quello che gli dissi nell'altra tornata; non bisogna dimenticare che il carabiniere, entrando sempre volontario, sconta il suo servizio militare, e quando la ferma è ridotta a 5 anni, vale a dire eguale a quella di cavalleria, allora vede l'onorevole Compans che questa ferma ha un preciso riscontro cogli anni di servizio dei carabinieri reali, mentre gli stipendi stanno nella ragione da me già accennata, vale a dire: carabinieri a piedi 1 90, carabinieri a

SESSIONE DEL 1830 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 MARZO 1880

cavallo 2 51; per la fanteria invece 96 centesimi, per la cavalleria 1 06, per l'artiglieria 1 06.

Di fronte a queste considerazioni, a queste cifre, e di fronte al fatto rilevantissimo, accennato dall'onorevole ministro della guerra, vale a dire delle rafferme prese dai carabinieri, parmi se ne possa dedurre la conseguenza che la condizione dei carabinieri reali non sia poi così infelice come ce l'ha descritta l'onorevole Compans. Mitigando dunque, e non dico altro, la descrizione dello stato delle cose, e tenendo presenti le condizioni generali di tutto l'esercito, non quelle soltanto dell'arma dei carabinieri reali, io credo che non sia il caso di poter accettare una modifica nella paga dei reali carabinieri. Verrà tempo in cui tale questione potrà essere discussa per tutto l'esercito, e sarà allora a fondo esaminata. Per il momento intanto pregherei l'onorevole deputato Compans di non volere insistere in alcuna mozione e di lasciar passare l'articolo 4 come è proposto.

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti.

**COMPANS.** Ho chiesto di parlare per un fatto personale. (*Movimenti e interruzioni in senso diverso*)

**PRESIDENTE.** Su che cosa, onorevole Compans?

**COMPANS.** Pregherei la Camera di permettermi di rispondere al fatto personale nella prossima seduta.

**PRESIDENTE.** Permetta, ora si vota. Leggo il secondo comma emendato d'accordo dalla Commissione e dal Ministero.

**COMPANS.** Ma, onorevole presidente, io debbo rispondere.

**PRESIDENTE.** Le riservo la facoltà di parlare per venerdì mattina.

**COMPANS.** Ma no, permetta; io debbo parlare prima che si voti l'articolo. Ho ancora da fare delle osservazioni su quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Compans, ella ha già parlato una volta su questo articolo; nè può parlare una seconda.

**COMPANS.** Parlo per un fatto personale.

**RICOTTI.** Domando di parlare; io non ho parlato.

**PRESIDENTE.** Ma eravamo in votazione.

*Voci a destra.* No! no! no!

**RICOTTI.** Non è chiusa la discussione. Domando di parlare contro la chiusura.

*Voci.* Rimandiamo a venerdì!

**RICOTTI.** Io volevo far presente che siamo sempre da capo. Di questo articolo non s'è nemmeno cominciata la discussione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda di parlare, io devo ritenere chiusa la discussione.

**RICOTTI.** Ma qualcuno lo aveva domandato.

**PRESIDENTE.** L'aveva domandata l'onorevole Compans, che aveva già parlato una volta, e più d'una volta non si può parlare sullo stesso argomento.

**RICOTTI.** Su questo io non entro. Adesso pare che si voglia votare l'articolo 4, e io ho domandato di parlare, perchè finora su questo articolo non si è discusso.

L'articolo 4 parla di età, di ammissioni e di congedi, e su tutto ciò non si è tenuto parola. Io dico...

*Voci.* A venerdì!

**RICOTTI.** Ecco; io domando che sia rinviata la discussione ad un'altra seduta.

**UMANA.** Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Dunque, venerdì mattina alle 10 seguito di questa discussione.

L'onorevole Umata ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

**UMANA.** Io propongo che la Camera metta all'ordine del giorno per una delle prossime sedute matutine due disegni di legge, che sono urgentissimi, quello per la vendita della miniera di Monteponi, e l'altro per autorizzazione di spese per opere marittime in alcuni porti del regno.

**PRESIDENTE.** Onorevole Umata, ella potrà fare la sua proposta quando sarà terminata la discussione sulla legge dei carabinieri. (*Rumori — Molti deputati escono dall'Aula*)

**UMANA.** Dopo finita questa discussione, s'intende.

**PRESIDENTE.** Sull'iscrizione all'ordine del giorno di questi due disegni di legge si delibererà nell'ultima seduta in cui si terminerà la discussione sulla legge dei carabinieri.

La seduta è levata a mezzogiorno e 20 minuti.